

(N. 1850)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PAVAN, MURMURA, COLOMBO Vittorino (V.),
FLAMIGNI, JANNELLI e GUALTIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1982

Modifiche ai livelli retributivi di talune qualifiche della polizia di Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432, è stato fra l'altro stabilito che ai militari col grado di appuntato e di sergente (vice brigadiere per le forze di polizia) è attribuito il trattamento retributivo del V livello (art. 19) e che ai marescialli maggiori aiutanti o scelti, con più di cinque anni di anzianità nel grado, compete il trattamento economico del VI livello-*bis* (art. 16).

Mentre la decorrenza dell'inquadramento dei marescialli maggiori aiutanti o scelti è stata fissata al 1° febbraio 1981, quella dell'inquadramento nel V livello degli appuntati e dei sergenti è stata collegata all'entrata in vigore del nuovo trattamento economico del personale della Polizia di Stato, da determinarsi a norma degli articoli 36 e 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Ora, poichè il decreto-legge n. 283 ha fatto riferimento soltanto al personale delle forze armate e a quello delle forze dell'ordine che

ha conservato lo *status* militare, ne consegue che gli appartenenti alla Polizia di Stato, per effetto della riforma operata con la legge n. 121 del 1981, non possono più godere dell'automatica estensione dei trattamenti volta a volta fissati per le forze dell'ordine militarmente organizzate.

Di qui una prima conseguenza pregiudiziale per quel personale della Polizia che, non essendo stato espressamente contemplato come beneficiario degli inquadramenti previsti dal decreto-legge sopra citato, è rimasto fermo ai più bassi livelli di equiparazione rispetto ai corrispondenti gradi militari, ossia nella situazione preesistente al decreto-legge. E, precisamente, le prime due qualifiche del ruolo degli assistenti, già equiparate agli appuntati, sono inserite nel IV livello retributivo, anzichè nel V conseguito dagli appuntati.

Lo squilibrio determinatosi è tanto più ingiustificato ove si consideri che la legge 1° aprile 1981, n. 121, ha sancito (art. 43,

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

16° comma) il principio dell'allineamento retributivo tra qualifiche e gradi delle varie forze di polizia.

Da tali considerazioni discende inevitabilmente l'esigenza del ricorso ad una iniziativa riparatrice.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge, composto di sei articoli.

Con l'articolo 1 si realizza il cennato allineamento tra gli assistenti della Polizia di Stato e gli appuntati, operando una riduzione da tre a due delle qualifiche del ruolo degli assistenti previste dal punto II, n. 2 dell'articolo 36 della legge 121 del 1981.

Di conseguenza, con l'articolo 2, viene modificata la previsione di cui al citato articolo 36 — punto X, numeri 2a, 2b e 2c — sull'inquadramento degli appuntati nelle qualifiche del ruolo degli assistenti.

Con l'articolo 3 si provvede ad inserire entrambe le qualifiche del ruolo degli assistenti nel V livello retributivo, modificando a tal fine l'articolo 43 della predetta legge 121 del 1981.

Con lo stesso articolo, si attribuisce, altresì, ai sovrintendenti della IV qualifica —

con cinque e più anni di anzianità nella qualifica stessa — il trattamento economico del VI livello-*bis*, per equipararli ai marescialli maggiori aiutanti o scelti, che — come detto all'inizio — tale livello conseguono appunto dopo cinque anni di anzianità nel menzionato grado.

L'articolo 4 è stato suggerito dall'esigenza equitativa di assicurare il trattamento economico del VI livello-*bis*, previsto — come si è detto — dall'articolo 16 del più volte citato decreto-legge 283 del 1981 per i marescialli maggiori aiutanti o scelti con cinque anni di grado, anche ai marescialli di prima classe scelti del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che, anche dopo l'inquadramento previsto dall'articolo 36 della legge di riforma della Polizia, maturino l'anzianità suddetta.

L'articolo 5 indica l'onere finanziario e l'articolo 6, infine, modifica la tabella di equiparazione, allegata alla legge 121 del 1981, in conseguenza della riduzione a due delle qualifiche del ruolo degli assistenti, prevista dall'articolo 1 del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Al primo comma dell'articolo 36, punto II, della legge 1° aprile 1981, n. 121, il numero 2 è sostituito dal seguente:

« 2) al personale appartenente al ruolo degli assistenti sono attribuite mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonchè eventuali incarichi specialistici, di coordinamento e di comando di uno o più agenti in servizio operativo; sono previste

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

almeno due qualifiche e a quella più elevata viene attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ».

Art. 2.

All'articolo 36, punto X, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i numeri 2a, 2b e 2c sono sostituiti dai seguenti:

« 2a) inquadramento nella prima qualifica degli appuntati che abbiano fino a quindici anni di anzianità di servizio rispettando l'ordine di ruolo;

2b) inquadramento nella seconda qualifica degli appuntati che abbiano superato i quindici anni di anzianità di servizio o i dieci anni di anzianità di grado rispettando l'ordine di ruolo ».

Art. 3.

Il settimo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

« Ai fini degli inquadramenti di cui all'articolo 36, le qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia sono distribuite nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, o in quelli corrispondenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, come segue:

a) IV livello: agente, agente della seconda qualifica;

b) V livello: assistente della prima qualifica, assistente della seconda qualifica, sovrintendente di prima, sovrintendente di seconda, sovrintendente di terza;

c) VI livello: sovrintendente di quarta, ispettore di prima, ispettore di seconda;

d) VI livello-*bis*: sovrintendente della quarta qualifica con cinque o più anni di anzianità di qualifica, ispettore di terza;

e) VII livello: ispettore di quarta; prime due qualifiche del ruolo direttivo;

f) VIII livello: terza qualifica del ruolo direttivo;

g) VIII livello-*bis*: quarta qualifica del ruolo direttivo ».

Art. 4.

All'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo il nono comma è inserito il seguente comma:

« Al personale appartenente al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con il grado di maresciallo di prima classe scelto, che al momento dell'inquadramento previsto dall'articolo 36 della presente legge abbia in corso di maturazione l'anzianità che nel precedente ordinamento avrebbe dato titolo all'attribuzione del trattamento economico previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, così come modificato dall'articolo unico della legge di conversione 6 agosto 1981, n. 432, qualora per effetto del passaggio dal ruolo di provenienza nei ruoli di cui all'articolo 36 spetti uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado di provenienza, viene attribuito, man mano che maturerà l'anzianità indicata dall'articolo 16 del suddetto decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nel livello retributivo del nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali, il trattamento economico pari a quello che sarebbe spettato nel ruolo di provenienza ».

Art. 5.

All'onere annuo di lire 783.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede, ai sensi dell'articolo 115 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con i fondi stanziati nel capitolo 2601 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 6.

La tabella allegata alla legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituita dalla seguente:

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE E I GRADI DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO CON QUELLI DEL PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA

Gradi e qualifiche secondo il precedente ordinamento degli appartenenti al Corpo delle guardie di P. S. ai ruoli del Gruppo polizia femminile e dei funzionari civili di P. S.	Qualifiche nuovo ordinamento della polizia di Stato	Gradi del personale delle altre forze di polizia
Guardia di P. S.	Agente 1 ^a qualifica	Carabinieri
Guardia scelta	Agente 2 ^a qualifica	Carabiniere scelto
Appuntati	Assistente Assistente qualifica iniziale 2 ^a qualifica	Appuntato Appuntato con più di 15 anni Appuntato con oltre 24 anni di servizio o 10 anni di anzianità nel grado
Vice Brigadiere	Sovrintendente qualifica iniziale	Vice brigadiere
Brigadiere	Sovintendente 2 ^a qualifica	Brigadiere
Maresciallo di terza classe Maresciallo di seconda classe	Sovrintendente 3 ^a qualifica	Maresciallo ordinario Maresciallo capo
Maresciallo di prima classe Maresciallo di prima classe scelto	Sovrintendente qualifica finale	Maresciallo maggiore Maresciallo maggiore aiutante
Commissario - Ispettrice di polizia femminile (già VII livello, articolo 4, legge 11 luglio 1980, n. 312)	Commissario 1 ^a qualifica Commissario 2 ^a qualifica	Tenente Capitano
Commissario capo - Ispettrice superiore (già VII livello con più di quattro anni e mezzo di servizio)	Commissario 3 ^a qualifica	Maggiore
Dirigente capo - Ispettrice capo aggiunta (già VIII livello con almeno 9 anni e mezzo di servizio)	Commissario 4 ^a qualifica	Tenente colonnello
Primo Dirigente di P. S.	1 ^o Dirigente	Colonnello
Dirigente superiore di P. S.	Dirigente superiore	Generale di brigata
Dirigente generale di P. S.	Dirigente generale	Generale di divisione

Nella tabella non sono incluse le qualifiche degli Ispettori, in quanto non vi è corrispondenza con i gradi e le qualifiche del precedente ordinamento della P. S. nè con i gradi del personale delle altre forze di polizia. Per quanto riguarda le assistenti di polizia femminile l'equiparazione ai sensi dell'articolo 36 è la seguente:

Assistente (già VI livello, fino a 8 anni di servizio): 3^a qualifica ruolo Ispettori;

Assistente principale (già VI livello, fino a 13 anni di servizio): 3^a qualifica ruolo Ispettori;

Assistente capo (già VII livello, con almeno 13 anni compiuti di servizio): 4^a qualifica ruolo Ispettori.